

UFFICIO LOCALI

STATUTO

ALLEGATO 1
153/3/2016
11/24/02/16

LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO L'AIDS - " OdV

IL FUNZIONARIO DELEGATO

ART. 1 - DENOMINAZIONE e DURATA

1. E' costituita una Associazione la cui denominazione è "**LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO L'AIDS OdV**", in breve "**LILA NAZIONALE - OdV**" e di seguito indicata come Associazione o Federazione.
2. L'indicazione di **Organizzazione** di Volontariato o l'acronimo **OdV** verrà utilizzato negli atti, nella corrispondenza nelle comunicazioni al pubblico solo dopo che l'Associazione sarà iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
3. La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati, come previsto dall'art. 26 del presente statuto.

ART. 2 - SEDE

1. L'Associazione ha carattere nazionale ed ha la propria sede legale in Como.
2. La modifica della sede legale all'interno dei confini comunali non comporta modifica statutaria e può essere, in tal caso, deliberata dal Coordinamento Nazionale e resa nota agli associati in tempi congrui.
3. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l'Autorità competente ai sensi dell'art. 48, del D.Lgs. 117/2017.

ART. 3 - FINALITA' ed ATTIVITA' di INTERESSE GENERALE

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e, in conformità ai principi contenuti nella L. 106/2016 ed al D.Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso la realizzazione di interventi di prevenzione e solidarietà concernenti le problematiche legate all'HIV, all'AIDS, alla promozione della salute ed alla difesa dei diritti, anche al fine di favorire l'empowerment ed i



processi di assunzione di responsabilità delle persone con HIV/AIDS.

2. L'Associazione intende, altresì, promuovere la prevenzione in collaborazione con le strutture pubbliche centrali e periferiche dello Stato, il servizio sanitario nazionale, il mondo della scuola inteso nella sua accezione più ampia.
3. Pertanto l'Associazione intende operare attraverso lo svolgimento, in via principale, di attività di interesse generale di cui al D.Lgs. n. 117/2017, art. 5, comma 1, lettere **a)** interventi e servizi sociali, **c)** prestazioni socio-sanitarie, e **w)** promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.
4. A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione, ai fini del perseguimento delle finalità e delle attività di interesse generale di cui ai commi precedenti, intende:
 - a) svolgere e coordinare attività di prevenzione rivolte alle popolazioni vulnerabili e di assistenza rivolte alle persone con HIV/AIDS e IST per rispondere alle loro necessità di natura socio-sanitaria, psicologica e sociale;
 - b) contrastare lo stigma e le discriminazioni attraverso campagne di sensibilizzazione, azioni di denuncia e difesa dei diritti delle persone con HIV/AIDS e delle popolazioni maggiormente vulnerabili all'HIV, anche in collaborazione con Istituzioni pubbliche e private;
 - c) valutare, coordinare, ed eventualmente finanziare, specifici progetti finalizzati alla realizzazione delle proprie finalità, coinvolgendo gli Enti Federati;
 - d) promuovere e sviluppare il coordinamento con e tra gli Enti Federati, nel rispetto dei principi e della *mission* dell'Associazione, valorizzando le identità e condividendo virtuosamente le differenze affinché sia facilitata la connessione, siano utilizzate strategicamente le risorse sul territorio e siano valorizzate le esperienze di ciascun Ente Federato;
 - e) promuovere tutte le azioni volte a tutelare le singole persone e la collettività sotto il profilo della salute fisica, psichica, sociale e dei diritti attraverso una rete di







opportunità, iniziative, strumenti e campagne informative nel pieno rispetto dei diritti umani;

- f) svolgere ogni altra attività in linea con le finalità istituzionali di interesse generale dell'Associazione.
5. L'Associazione potrà, altresì, instaurare *partnership* con Enti del Terzo Settore (ETS) e non o con soggetti pubblici, stipulando con essi accordi e convenzioni.
6. Per lo svolgimento delle attività l'Associazione potrà gestire o condurre strutture e fruire di locali, propri o di terzi, anche in collaborazione con altri soggetti, e sottoscrivere ogni tipo di contratto purché finalizzato al raggiungimento dei propri scopi ed in linea con le normative che ne regolano la natura e la qualifica.

ART. 4 - ATTIVITA' DIVERSE

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione può, altresì, esercitare ed organizzare eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni o integrazioni e secondo i criteri ed i limiti definiti dalle specifiche disposizioni in materia.
2. Viene demandato all'organo di amministrazione (Coordinamento Nazionale) il compito di individuare nello specifico eventuali attività diverse nel rispetto delle disposizioni di legge che le regolano.

ART. 5 - MODALITA' DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' E DELLE RISORSE

1. Per la gestione delle proprie attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato delle persone aderenti agli Enti Federati prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'attività dei/delle volontari/e non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Ai/alle volontari/e possono essere rimborsate soltanto le spese sostenute, secondo i criteri di cui all'articolo 17, commi 3 e 4 del D.Lgs. articolo n. 117/2017 e successive modificazioni.



1. The first part of the paper is a review of the literature on the topic of the paper.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

3. I/le volontari/e devono essere assicurati/e secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

ART. 6 - ASSOCIATI

1. Possono associarsi all'Associazione tutti gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividano e perseguano le finalità dell'Associazione e indirizzino le proprie attività ad esse, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle OdV.
2. Gli Enti associati, nel loro statuto devono prevedere espressamente la seguente clausola di adesione all'Associazione Nazionale:

*"L'Associazione aderisce all'Associazione Nazionale **LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO L'AIDS OdV**, in breve **LILA NAZIONALE OdV**, della quale viene a far parte quale **Ente Federato**, ne accetta lo statuto in ogni sua parte e si obbliga a non perseguire scopi e/o attività in contrasto con quelli previsti nello statuto medesimo."*

3. L'Associato, che aderisce liberamente alle finalità dell'Associazione, condivide le attività e i progetti dell'Associazione e contribuisce alla realizzazione degli scopi che l'Associazione Nazionale e gli altri Enti ad essa associati si prefiggono.
4. La qualifica di "Ente Federato" si richiede con domanda diretta al Coordinamento Nazionale che la sottopone all'Assemblea Nazionale che può respingerla con provvedimento motivato.
5. Alla domanda, l'Associazione allega:
 - a. il proprio Statuto attestante l'esistenza dell'Ente e la qualifica eventualmente rivestita;
 - b. la documentazione, come previsto dal Regolamento generale, relativa all'attività svolta o che si intende svolgere;
 - c. la dichiarazione che, all'accoglimento della domanda e successivamente, l'Associazione si impegnerà a versare annualmente la quota di adesione;
 - d. il recapito a cui si intende ricevere le comunicazioni relative alla vita associativa, comprese le convocazioni assembleari;







- e. una dichiarazione attestante i dati anagrafici del/la legale rappresentante e dell'organo amministrativo;
 - f. la documentazione atta ad attestare il possesso degli ulteriori requisiti eventualmente previsti nel Regolamento generale.
6. Il Coordinamento Nazionale è l'unico organo competente a fornire ed autorizzare gli Enti Federati al rilascio di tessere di Socio o Socia Ordinario/a, che hanno validità su tutto il territorio nazionale. È fatto espresso divieto agli Enti Federati di rilasciare tessere diverse da quelle autorizzate dall'Associazione Nazionale con provvedimento di competenza del Coordinamento Nazionale.
7. L'accettazione dell'adesione comporta il riconoscimento della qualifica di Ente Federato purché sia versata la quota sociale annuale, nella misura prevista dall'Assemblea.
8. Contro la deliberazione del rifiuto di adesione alla Federazione, L'ente può agire con le modalità previste nel regolamento generale, investendo della questione il Coordinamento Nazionale di cui all'Art 17 del presente Statuto.
9. Le modalità e le condizioni di Ente Federato ed ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa sono dettagliatamente disciplinate con il Regolamento generale, comunque mai in contrasto con i principi generali contenuti nello Statuto sociale.

ART. 7 - PERDITA DELLA QUALIFICA di ENTE FEDERATO

- 1. La qualifica di Ente Federato si perde per recesso, esclusione o scioglimento dell'Ente.
- 2. Il diritto di recesso dall'Associazione può sempre essere esercitato dall'Ente Federato mediante comunicazione da parte del/la legale rappresentante *pro tempore* al Coordinamento Nazionale e gli effetti decorrono dal momento della ricezione della comunicazione da parte di quest'ultimo, fatto salvo che l'Ente Federato non si sia obbligato allo svolgimento di specifiche attività e/o progetti in corso.

1



3. L'esclusione può essere deliberata dall'Assemblea Nazionale, a maggioranza dei suoi componenti, nei confronti dell'Ente Federato che:

- a) pur dopo richiamo o diffida, abbia tenuto comportamenti idonei a causare un danno economico all'Associazione Nazionale o tali da recare pregiudizio agli scopi o al patrimonio della stessa;
 - b) abbia compromesso con il suo comportamento l'attività o l'immagine dell'Associazione;
 - c) abbia violato lo Statuto, i regolamenti interni o le deliberazioni degli organi sociali;
 - d) abbia perso i requisiti richiesti e necessari all'adesione all'Associazione Nazionale;
 - e) non abbia assolto al pagamento della quota sociale annuale, dopo che sia stato inviato esplicito sollecito, ai sensi di quanto previsto nel Regolamento generale.
4. Contro la deliberazione di esclusione dell'Assemblea Ordinaria Nazionale, l'Ente Federato, può agire con le modalità previste nel Regolamento generale, investendo della questione i Proibiviri di cui all'art. 22 del presente statuto.
5. In caso di recesso, esclusione o scioglimento l'Ente Federato, non ha diritto di pretendere la restituzione della quota sociale annuale versata.

ART. 8 Qualifica di "ENTE FEDERATO"

- 1. La qualifica di "Ente Federato" si acquisisce successivamente alla delibera dell'Assemblea Ordinaria Nazionale che approva la richiesta di adesione.
- 2. L'Ente Federato non deve avere scopo di lucro e deve impegnarsi al rispetto di tutto quanto previsto nel precedente art. 6 del presente statuto provvedendo ad assolvere a quanto nello stesso richiesto.
- 3. All'ottenimento della qualifica di "Ente Federato" consegue l'utilizzo del logo/marchio "LILA" ad integrazione nella denominazione, l'individuazione espressa del luogo di attività, l'obbligo di rispettare lo Statuto Nazionale, i regolamenti e le deliberazioni degli organi nazionali. L'Ente Federato, pur nel



A vertical line of text, possibly a page number or a section header, running down the center of the page. The text is faint and difficult to read, but it appears to be a single word or a short phrase.



rispetto di quanto previsto nel presente articolo, mantiene piena autonomia patrimoniale, organizzativa, gestionale ed amministrativa.

ART. 9 "PUNTO LILA"

1. Il "Punto LILA" è un gruppo informale di persone, privo di una propria autonomia ma dipendente dall'Associazione Nazionale, finalizzato tuttavia alla costituzione di una sede autonoma nei tempi previsti che si organizza per la promozione e sensibilizzazione delle finalità associative.
2. Il coordinamento con apposita delibera sottoscrive con il Punto LILA un accordo che definisce le modalità di avvio/cessazione in ragione della costituzione o meno dell'"Ente Federato" di cui al precedente articolo.
3. La regolamentazione di dettaglio in merito ai rapporti tra l'Associazione Nazionale e il "Punto LILA" è contenuta nei documenti di cui al precedente comma.

ART. 10 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è, in ogni caso, utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Esso è costituito:
 - a) dai beni mobili e immobili di proprietà,
 - b) dalle eccedenze degli esercizi annuali,
 - c) da donazioni, erogazioni, lasciti,
 - d) da obbligazioni e altri titoli pubblici,
 - e) da eventuali fondi e disponibilità patrimoniali.
3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.





ART.11 - FONTI di FINANZIAMENTO

1. Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite:
 - a) dalle quote annuali degli Enti Federati;
 - b) da eventuali proventi derivanti dalla gestione del patrimonio
 - c) dal ricavato della gestione di servizi, progetti, bandi e altre attività previste nel presente statuto, in linea con le finalità di interesse generale perseguite;
 - d) dalle attività di raccolta fondi e dalle erogazioni liberali;
 - e) da ulteriori contributi degli Enti Federati che siano deliberati per le necessità associative;
 - f) dalle convenzioni o dai contributi provenienti da Enti Pubblici e privati;
 - g) da altri strumenti che siano o verranno previsti dalle disposizioni di legge direttamente o indirettamente applicabili.
2. Le attività di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, sono volte al finanziamento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 3 del presente statuto, e sono effettuate in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

ART. 12 - ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente, il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa. Esso deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) entro i termini previsti dalla normativa vigente.
3. Il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa, ai sensi rispettivamente dei commi 1 e 2 dell'art. 13 del D.Lgs. n. 117/2017, devono rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione e devono



essere corredati di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente.

- 
4. È fatto obbligo all'organo di amministrazione di documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
 5. Il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa, è trasmesso a tutti gli Enti Federati aventi diritto al voto e pubblicato sul sito della Federazione.

ART. 13 - BILANCIO SOCIALE

1. Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa.
2. Il bilancio sociale è reso disponibile sul sito della Federazione e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore secondo la normativa vigente.

ART. 14 - ORGANI

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a. l'Assemblea Nazionale;
 - b. il Coordinamento Nazionale;
 - c. il/la Presidente Nazionale e se nominato/a il/la vice-Presidente
 - d. l'Organo di controllo o il Revisore legale, se nominati o previsti per legge;
 - e. il Comitato delle/i sagge/i;
 - f. il Comitato dei probiviri, se nominato.
2. Tutte le cariche sociali hanno durata triennale, sono rieleggibili e scadono con l'approvazione del terzo bilancio successivo alla nomina, fermo quanto è specificatamente previsto Art 21 comma 5.

ART. 15 - ASSEMBLEA NAZIONALE

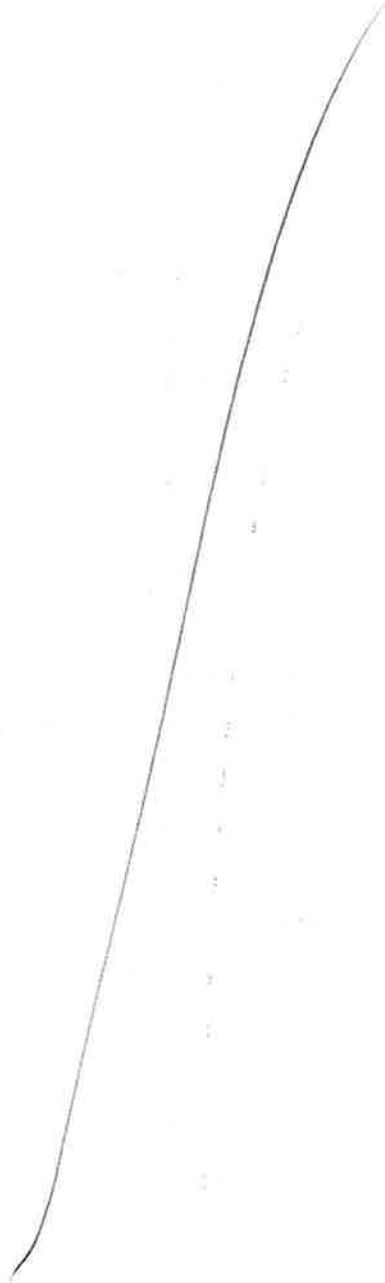
1. L'Assemblea Nazionale è l'organo sovrano dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali, anche di



A single, long, slightly curved vertical line drawn across the page.

carattere programmatico. Essa può essere ordinaria o straordinaria ed è composta da tutti gli Enti Federati iscritti nel libro degli associati.

2. L'Assemblea Nazionale si riunisce con la presenza dei/delle legali rappresentanti *pro tempore* o dalle persone socie da loro designate/delegate, afferenti alle sedi che abbiano ottenuto la qualifica di "Ente Federato".
3. L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno due volte all'anno ed è convocata dal/la Presidente Nazionale. Si riunisce altresì, ogni qual volta lo richiedano almeno un decimo degli Enti Federati aventi diritto al voto o quando lo richieda la maggioranza dei componenti del Coordinamento Nazionale, il/la Presidente o l'organo di controllo o di revisione se presenti. In tali casi, il/la Presidente provvede alla convocazione entro i 20 giorni successivi.
4. Le convocazioni dell'Assemblea, Ordinaria e Straordinaria, devono essere inviate, con un preavviso di almeno 15 giorni dalla data di svolgimento, con ogni mezzo, anche telematico, idoneo a dare riscontro dell'avvenuto invio e devono riportare l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo di svolgimento, in prima e seconda convocazione. In casi di urgenza il termine per la convocazione può essere ridotto a 5 giorni.
5. All'Assemblea **Ordinaria** compete:
- a) approvare, entro 4 mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale, il bilancio di esercizio dell'anno sociale precedente;
 - b) eleggere e, con provvedimento motivato, revocare i componenti gli organi sociali ove si siano resi responsabili di fatti gravi che ledano l'attività o il buon nome dell'Associazione e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - c) nominare, ove previsto per scelta o per legge, l'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, deliberandone anche il relativo compenso;
 - d) deliberare sugli indirizzi generali relativi alla *mission* associativa;
 - e) approvare e modificare i regolamenti predisposti dal Coordinamento Nazionale;



- f) deliberare in merito alla richiesta dell'Associazione di assumere la qualifica di "Ente Federato" e all'avvio delle attività di un "Punto LILA";
- g) deliberare l'eventuale esclusione dell'Ente Federato o del Punto LILA per gravi motivi di scorrettezza o in caso si sia reso responsabile di scelte poste in essere con continuità, in contrasto con gli orientamenti assunti dagli organi dell'Associazione in riferimento all'Art 14;
- h) deliberare su ogni altra questione posta alla sua decisione che non compete all'Assemblea straordinaria.
6. All'Assemblea **Straordinaria** compete:
- a) deliberare sulle modificazioni dell'atto Costitutivo o dello Statuto;
- b) deliberare in merito alle operazioni straordinarie di trasformazione, fusione o scissione o sullo scioglimento della Federazione.

ART. 16 - SVOLGIMENTO delle ASSEMBLEE

1. Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono valide con la presenza di almeno la metà degli Enti Federati e assunte a maggioranza di voti dei presenti. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti ed assunte a maggioranza di voti dei presenti, conformemente alle disposizioni del codice civile.
2. Fatto salvo quanto previsto nel successivo comma, le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria sono assunte con la presenza della metà più uno degli Enti Federati, a maggioranza dei 2/3 (due terzi) di voti dei presenti. In seconda convocazione le deliberazioni sono assunte con la presenza di almeno la metà più uno degli Enti Federati, con la maggioranza di voti dei presenti.
3. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli Enti Federati.
4. Ogni Ente Federato sta in Assemblea per mezzo del/la proprio/a rappresentante legale o di persona ad esso associata appositamente designata o incaricata ad esprimere un solo voto.



1

- 
5. È possibile conferire delega scritta ad altro Ente Federato, il quale può essere portatore al massimo di due deleghe.
 6. Le delibere sono riportate nel libro delle Assemblee.
 7. Possono partecipare alle Assemblee, ma senza diritto di voto, gli Enti Federati che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione.
 8. L'Ente Federato che non sia in regola con i pagamenti della quota sociale, ma non sia stato ancora oggetto di provvedimento di sospensione, può comunque partecipare alle votazioni.
 9. Le delibere sono prese a scrutinio palese su ogni argomento, tranne nei casi di legge e, ne sia fatta richiesta a scrutinio segreto in ragione di questioni personali, da almeno un terzo dei presenti.
 10. L'Assemblea è presieduta dal/la Presidente Nazionale o, in sua vece, dal/la vice-Presidente nominato dall'Assemblea. Spetta a chi presiede l'Assemblea la nomina di un/a Segretario/a, la verifica della regolarità dei *quorum* richiesti di costituzione e deliberazione e la regolamentazione generale dell'Assemblea.
 11. All'Assemblea hanno diritto di partecipare e di intervenire senza diritto di voto i componenti del Coordinamento Nazionale, dello staff della Federazione, il/la referente del Punto LILA, il Comitato delle/dei Sagge/i e, se nominati, l'organo di controllo e/o di revisione e i Probiviri.

ART. 17 - COORDINAMENTO NAZIONALE

1. Il Coordinamento Nazionale si compone di un minimo di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette) persone, incluso il/la Presidente, elette dall'Assemblea Nazionale tra chi che rivesta la qualifica di associati negli Enti Federati. Esse durano in carica un triennio, sono rieleggibili, e scadono con l'approvazione del terzo bilancio successivo alla nomina.
2. Il/la Presidente del Coordinamento Nazionale è anche il/la Presidente della Federazione.
3. Alla sostituzione di ciascun componente decaduto/a o dimissionario/a si provvede designando, se disponibile il/la primo/a dei non eletti. In assenza di nominativi il Coordinamento Nazionale provvede a chiedere l'elezione di un/a nuovo/a



componente nella prima Assemblea Nazionale utile. Il/la componente così nominato/a decade con gli altri componenti.

4. Il Coordinamento Nazionale decade ove i suoi componenti si riducano a meno della metà di quelli eletti. In tale caso, il/la Presidente o, in caso di sua inerzia, ciascuno dei componenti provvedono perentoriamente alla convocazione dell'Assemblea per la nomina del nuovo Coordinamento Nazionale.

5. Il Coordinamento Nazionale esercita tutti i poteri di gestione e, comunque, quelli non espressamente propri dell'Assemblea Nazionale, ai sensi di legge e del presente Statuto.

In particolare, ad esso spetta di:

- a) attuare gli indirizzi dell'Assemblea Nazionale al fine del perseguimento dei fini sociali ed in particolare promuovere, mantenere e coordinare i rapporti con tutti gli Enti Federati, promuovendo anche le opportune sinergie tra gli stessi;
 - b) mantenere i rapporti con gli enti pubblici e privati, nazionali e/o internazionali e le istituzioni del territorio;
 - c) elaborare progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici o privati;
 - d) approvare i programmi di attività e assegnare gli incarichi di lavoro;
 - e) approvare tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
 - f) predisporre il bilancio consuntivo, da presentare all'Assemblea Nazionale per l'approvazione;
 - g) elaborare i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale;
 - h) svolgere ogni altro compito o attività necessari alla corretta amministrazione della Federazione o ad esso espressamente demandato dall'Assemblea Nazionale.
6. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
7. Il Coordinamento Nazionale può delegare con propria delibera singoli compiti o funzioni ai Coordinatori.



8. Nell'eventualità in cui si verifichi un conflitto di interessi per uno o più Coordinatori si applica l'articolo 2475-ter del cod. civ.

ART 18 - RIUNIONI DEL COORDINAMENTO NAZIONALE

1. Il Coordinamento Nazionale si riunisce almeno 4 volte all'anno, su convocazione del/la Presidente ed ogni qual volta ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti, dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore legale, ove nominati, oppure dal Comitato dei/delle Saggi/e.
2. Il Coordinamento Nazionale è convocato con avviso spedito ai coordinatori, con qualsiasi mezzo telematico atto a dare prova dell'avvenuta ricezione. L'avviso è inviato almeno cinque giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, almeno quarantotto ore prima, e deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare all'ordine del giorno. I coordinatori, con richiesta scritta, possono far inserire all'ordine del giorno specifici argomenti.
3. Le riunioni del Coordinamento Nazionale e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i componenti in carica.
4. I componenti del Coordinamento Nazionale che per comprovate ragioni non possano partecipare alla riunione, sono tenuti a inviare motivata giustificazione scritta al/la Presidente.
5. Il/la Coordinatore/rice che senza giustificato motivo sia assente a tre riunioni consecutive del Coordinamento Nazionale può essere dichiarato decaduto/a dal Consiglio stesso.
6. Per la validità delle riunioni è necessaria almeno la presenza della maggioranza dei componenti del Coordinamento Nazionale. Le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed a parità di voti prevale quello del/la Presidente.
7. Le votazioni avvengono, su indicazione del/la Presidente, per alzata di mano e per appello nominale qualora si debba deliberare in merito a situazioni personali.
8. Le delibere approvate hanno effetto immediato e sono comunicate all'Assemblea.



A single, long, slightly curved horizontal line drawn across the page.

9. In casi di urgenza, nell'impossibilità di adottare le normali procedure, le riunioni del Coordinamento Nazionale si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si deve dare atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al/la Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

10. Verificandosi i presupposti di cui al precedente articolo, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sia presente il soggetto verbalizzante. Di tutte le riunioni deve essere redatto ed approvato un verbale scritto.

11. I verbali delle riunioni sono firmati dal/la Presidente e dal/la verbalizzante, conservati nel libro delle riunioni del Coordinamento Nazionale presso la sede sociale e sono consultabili da tutti gli Enti Federati, previa richiesta motivata al/la Presidente.

ART. 19 - PRESIDENTE NAZIONALE

1. Il/la Presidente Nazionale è eletto/a dall'Assemblea Nazionale fra gli associati degli "Enti Federati, dura in carica un triennio, è rieleggibile e scade con l'approvazione del terzo bilancio successivo alla nomina.

2. Il/la Presidente è il/la legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta sia di fronte a terzi che in giudizio, ne cura gli interessi ed è responsabile del buon andamento generale degli affari sociali.

3. Il/la Presidente ha la firma sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.



1922
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

4. Al/alla Presidente spettano, in via esemplificativa, i seguenti compiti:

- a) sovrintendere ed essere organo di impulso dell'intera gestione dell'Associazione, anche in collaborazione con persone ed organismi da lui/lei appositamente nominati;
- b) convocare e presiedere le riunioni del Coordinamento Nazionale;
- c) presiedere l'Assemblea degli Enti Federati;
- d) dare attuazione alle delibere dell'Assemblea Nazionale e del Coordinamento Nazionale;
- e) mantenere le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese, pubbliche e private, ed altri organismi, al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Federazione;
- f) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi sociali ed alla tutela dell'andamento etico-morale ed economico della Federazione;
- g) curare l'osservanza dello Statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario.

5. In caso di assenza o impedimento le proprie funzioni sono assunte dal/la vice-Presidente, se nominato/a, o ad un altro/a componente del Coordinamento sempre per un tempo determinato.

6. Il/la Presidente, alla scadenza del mandato, è tenuto a passare le consegne finanziarie, patrimoniali e organizzative al nuovo eletto entro trenta giorni dal giorno della nuova elezione. Le consegne devono risultare da apposito verbale da portarsi a conoscenza del Coordinamento Nazionale nella prima riunione utile.

ART. 20 - L'ORGANO di CONTROLLO e REVISIONE LEGALE

1. L'Assemblea degli Enti Federati deve nominare un organo di controllo, anche monocratico, quando ricorrano le ipotesi previste dall'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017 ed in assenza di tali ipotesi, può nominarlo.
2. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co.2



dell'articolo 2397 del cod. civ. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

- 
3. L'organo di controllo svolge tutti i compiti che le disposizioni di legge gli assegnano.
 4. Le delibere adottate dall'organo di controllo sono riportate in apposito libro tenuto a cura dello stesso organo.
 5. Al verificarsi delle ipotesi previste dall'art. 31 di cui al citato decreto legislativo, l'Assemblea degli associati deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro. Tale obbligo può comunque essere assolto dai componenti dell'organo di controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ART. 21 - IL COMITATO DELLE/DEI SAGGE/I

1. Il Comitato delle/dei Sagge/i è l'organo di consultazione e di riferimento per le questioni di natura etica che si dovessero presentare all'attenzione della Federazione e/o di un Ente Federato.
2. L'organismo, ove chiamato in causa, può approfondire, chiarire e indirizzare, con riferimento alla specifica richiesta, le questioni per sostenere le valutazioni e l'operato della Federazione e/o dell'Ente Federato, dettando principi morali, confini etici e scelte deontologiche.
3. Il Comitato, inoltre, tutela e garantisce, anche pubblicamente, il rispetto dei principi etici che ispirano la Federazione.
4. La "Funzione consultiva" e la Funzione di garanzia" di cui ai precedenti commi sono svolte dal Comitato secondo le indicazioni contenute in apposito Regolamento e nel pieno rispetto della sua indipendenza ed autonomia, nel contesto delle funzioni ad esso attribuite.
5. Il Comitato è composto da 3 (tre) componenti nominati dall'Assemblea Nazionale in sede ordinaria, dura in carico un triennio e i suoi componenti possono essere rinnovati una sola volta. Le competenze professionali ed altre specifiche



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

caratteristiche richieste ai componenti dello stesso sono dettagliate nel citato Regolamento.

6. Al Regolamento sono demandate anche tutte le modalità operative e procedurali di funzionamento del Comitato.

ART 22 - PROBIVIRI

1. L'Assemblea Nazionale può eleggere il Collegio dei Probiviri in sede ordinaria.
2. Ciascun associato agli Enti Federati, con una anzianità di associazione di almeno sette anni consecutivi, può candidarsi all'elezione per la carica di Proboviro, purché non ricopra altre cariche sociali o intenda candidarsi ad esse. Può essere presentata una sola candidatura da parte dell'Ente Federato.
3. Il Collegio dei Probiviri, in carica per 3 anni, si compone di tre componenti che sceglieranno tra loro il Presidente del Collegio con potere di rappresentanza.
4. La funzione del Collegio dei Probiviri è quella di controllare il rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche, in coordinamento ove necessario con il Comitato delle/dei Sagge/i, da parte degli Associati e degli altri organi sociali, nonché di dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere tra gli associati ovvero tra gli Associati e gli Organi sociali ovvero tra gli associati e terzi, escluse quelle che per legge o per statuto competono ad altre entità giudicanti.
5. Il Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente all'Assemblea Ordinaria Nazionale.
6. Il Collegio dei Probiviri agisce per propria iniziativa o su segnalazione, esamina e giudica secondo equità, in via arbitraria irrituale e senza formalità di procedura, trasmettendo quindi il proprio insindacabile giudizio al Coordinamento Nazionale che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi.
7. Al Regolamento sono demandate anche tutte le modalità operative e procedurali di funzionamento del Collegio.



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ART. 23 - ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio, il Coordinamento Nazionale dovrà formare il bilancio di esercizio (composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione) da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria Nazionale.
3. I bilanci e le scritture contabili della Federazione sono aperti alla consultazione di tutti gli Enti Federati.
4. Il Coordinamento Nazionale dispone, secondo quanto previsto dall'art. 13, co. 7 del D.Lgs. n. 117/2017, il deposito del bilancio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e la pubblicazione, dopo l'approvazione dell'Assemblea, sul Sito web della Federazione.
5. Inoltre, qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano superiori a centomila euro annui (o altro limite diversamente stabilito dalla legge) la Federazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo, ai dirigenti (art.14 CTS).

AR 24 - LIBRI SOCIALI

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri:
 - libro degli Associati, tenuto a cura del Coordinamento Nazionale;
 - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale tenuto a cura del Coordinamento Nazionale;
 - libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere contenuti anche i verbali redatti per atto pubblico, da tenersi a cura del Coordinamento Nazionale;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Coordinamento Nazionale, tenuto a cura del Coordinamento Nazionale;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello organo cui si riferisce;



1

- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART 25 - LOGO DELLA FEDERAZIONE

1. Il logo/marchio della Federazione Nazionale è utilizzato esclusivamente per i fini associativi previsti dallo statuto.
2. La Federazione è l'unica titolare del logo e di ogni altro segno distintivo utilizzato dalla stessa e dai soggetti ai quali essa ne concede l'utilizzo, tutelandone il corretto impiego.
3. L'individuazione grafica dello stesso, le modalità di utilizzo e la sua tutela sono previste nel Regolamento generale della Federazione. L'eventuale cambiamento dei suoi elementi deve essere approvato con le medesime modalità che ne hanno determinato la scelta iniziale degli elementi che lo costituiscono.
4. Il logo/marchio e la denominazione LILA sono suo patrimonio e alla stessa ne è demandato l'utilizzo in via esclusiva. La perdita di qualifica di un Ente Federato, determinano l'automatico ed immediato divieto di loro utilizzo in qualsiasi forma.

ART 26 - MODIFICHE ALLO STATUTO,

OPERAZIONI STRAORDINARIE E SCIoglimento

1. Le proposte di modifica dello Statuto e quelle riguardanti operazioni straordinarie possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli Enti Federati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea Straordinaria con le maggioranze di cui all'art. 16, comma 3 del presente Statuto.
2. Lo scioglimento della Federazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria degli Enti Federati, con le maggioranze di cui all'articolo 16, comma 4 del presente Statuto.
3. In caso di scioglimento ed estinzione della Federazione per qualunque motivo, l'Assemblea Straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri



A single, long, thin, slightly curved vertical line drawn across the center of the page.

Enti Federati, individuando il/i soggetto/i destinatario/i del patrimonio residuo.

4. Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 117/2017, nel caso di cui al precedente comma, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45 co. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente.

ART 27 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le norme previste dal Codice del Terzo Settore, dal Codice Civile e dalle sue disposizioni attuative, dal diritto dell'Unione Europea e da altre normative, in quanto compatibili.

